



# Circolare 5/2022

## Temi:

Obbligo di emettere fatture elettroniche per le operazioni estere .....	1
Fatture elettroniche - San Marino .....	2
Dichiarazione doganale digitale .....	3

Gentili clienti,

il 1° luglio 2022 è entrato in vigore l'articolo 1, commi 1103 e 1104, della „Legge di Bilancio 2021“, che ha introdotto una serie di modifiche in merito alla fatturazione delle operazioni transfrontaliere.

- **Per questo motivo, chiediamo ai nostri clienti per i quali ci occupiamo noi della contabilità di inviarci le fatture estere mensilmente ed entro il 3° giorno del mese successivo.**

Di seguito vengono riportate una descrizione dettagliata e una guida per la modifica nella consegna dei documenti.

## Obbligo di emettere fatture elettroniche per le operazioni estere

Il c. d. "esterometro" è stato abolito a partire dal 1° luglio 2022 e la trasmissione elettronica delle fatture al Sistema di Interscambio Dati (SdI) sarà ora obbligatoria anche nel caso in cui la fattura sia emessa nei confronti di soggetti domiciliati all'estero (vedi anche: [Circolare 11/2021](#)).

Per le **fatture emesse** verso clienti esteri, il termine di 12 giorni per l'emissione e l'invio della fattura elettronica si applica, come per le fatture emesse nazionali.

## Obbligo di trasmissione elettronica dei dati delle fatture ricevute estere

Per le **fatture ricevute** dall'estero, invece, è necessario generare una fattura elettronica (formato XML), come indicato nella circolare sopra citata, e trasmetterla al portale del SdI entro il **quindicesimo giorno del mese successivo**, a partire dalla data di ricezione della fattura.

Per il momento, questa procedura non è ancora obbligatoria per le fatture nazionali di "reverse charge".

La prima trasmissione deve quindi avvenire entro il 15 agosto 2022 per le fatture ricevute a luglio 2022.

Sono esclusi dall'obbligo di trasmissione solo i soggetti passivi che non sono obbligati a emettere fatture elettroniche. Si tratta di microimprenditori e liberi professionisti con tassazione forfetaria ("minimi" e "forfetari"), il cui reddito nel 2021 è stato inferiore a Euro 25.000,00.

Bisogna notare che, secondo la previsione attuale, devono essere comunicate anche le fatture estere non soggette a IVA in Italia, se l'importo per transazione supera Euro 5.000,00, come ad esempio una fattura alla stabile organizzazione estera di una società con sede in Italia, o una fattura di albergo o carburante con IVA estera per un importo superiore a Euro 5.000,00.



### **Sanzioni amministrative**

- Per le fatture non inviate allo Sdl nei tempi previsti, ma registrate correttamente nella dichiarazione IVA o nella contabilità: Euro 2,00 per fattura, fino a un massimo di Euro 400,00 al mese. La multa è ridotta della metà fino a un massimo di Euro 200,00 al mese se la trasmissione avviene entro 15 giorni dalla scadenza dei termini.
- In caso di trasmissione tardiva allo Sdl e di errata registrazione nella dichiarazione IVA o nella contabilità: Sanzione amministrativa dal 5% al 10% dell'importo della fattura, ma non inferiore a Euro 500,00. Se però la registrazione tardiva non ha alcun effetto sulla dichiarazione IVA, la multa è di Euro 250,00, fino a un massimo di Euro 2.000.

### **MODIFICA DELLA SCADENZA DI CONSEGNA DEI DOCUMENTI PER I CLIENTI PER I QUALI TENIAMO LA CONTABILITÀ:**

Siccome la comunicazione allo Sdl deve essere effettuata mensilmente anche in caso di contabilità trimestrale, **chiediamo a tutti i nostri clienti** di inviare le fatture estere ricevute (relative al mese precedente) d'ora in poi sempre in un'unica e-mail **al vostro contabile entro e non oltre il giorno 3 del mese successivo**.

Chiediamo, inoltre, ai nostri clienti che solitamente ricevono fatture estere mensilmente, ma che in via eccezionale non ne ricevono per un mese, di darne comunicazione alla propria contabile.

### **Fatture elettroniche - San Marino**

Dal **1° luglio 2022** sussiste l'obbligo di inviare le fatture elettroniche tramite la piattaforma Sdl per le **cessioni** tra Italia e San Marino.

Quando si inviano fatture elettroniche verso San Marino, è necessario fare attenzione a quanto segue:

- al numero di identificazione del cliente: COE; cinque cifre con il codice del paese SM, inoltre
- è necessario indicare il codice destinatario: "2R4GTO8";
- al tipo di documento della fattura in uscita è TD24;
- al codice IVA per la cessione esente da imposta è "N3.3".

L'Ufficio Tributario di San Marino verifica l'avvenuta tassazione e lo comunica all'Agenzia delle Entrate, che lo pubblica sul proprio sito web nella sezione "Fatture e corrispettivi". La non imponibilità ex articolo 8 e 9 del DPR 633/1972 è subordinata alla convalida della regolarità della fattura da parte dell'Ufficio Tributario di San Marino entro 4 mesi. Se ciò non avviene, l'emittente della fattura deve emettere una nota di credito (tipo di documento TD09) con l'IVA dovuta entro 30 giorni.

Per gli **acquisti** di beni da San Marino, gli adempimenti a carico degli operatori italiani sono collegati al fatto che il cedente sammarinese emetta fattura con addebito o meno dell'IVA. Se la fattura non contiene l'IVA, questa deve essere pagata dal destinatario della fattura integrando la fattura ricevuta (art. 17, comma 2, DPR 633/72).

In genere il cedente sammarinese emetterà fatture elettroniche, con o senza IVA. Solo se i cedenti sammarinesi con ricavi dichiarati nell'anno precedente inferiori a Euro 100.000, sono esonerati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica. In questo caso sarà necessario presentare l'esterometro.

Non sono invece, previste modifiche per le **prestazioni di servizi**. Per le prestazioni di servizi rese nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione, la fattura può essere emessa in formato elettronico tramite Sdl, che la trasmette all'Ufficio Tributario di San Marino per il successivo inoltramento al committente. La possibilità di continuare ad emettere/ricevere fatture in formato cartaceo si riflette sulla necessità di presentare l'esterometro.



## Dichiarazione doganale digitale

A partire dal 9 giugno 2022, l'Agenzia delle Dogane (ADM) ha digitalizzato la procedura della dichiarazione doganale. Le dichiarazioni doganali e le bollette doganali in forma cartacea non sono più previste, ed anche il tradizionale modello DAU cartaceo è stato sostituito da un tracciato di dati definito a livello unionale.

Per consentire agli importatori di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa IVA connessi alla registrazione dei documenti di importazione, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione un prospetto di riepilogo della dichiarazione doganale. Detto prospetto di riepilogo ai fini contabili consente di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA assolta all'importazione, alla condizione che il documento contabile venga annotato nell'anno in cui il soggetto passivo è venuto in possesso del medesimo. Nel prospetto è riportato anche il numero identificativo della dichiarazione doganale di importazione (MRN).

Sia il "prospetto di riepilogo ai fini contabili", che il "prospetto sintetico della dichiarazione doganale" possono essere scaricati dal sito web dell'Amministrazione doganale (ADM). Per ulteriori informazioni, si rimanda al seguente [link](#).

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente.

*Il Vs. team di Consulenti*

*Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.*